

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2817 del 05/06/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER LO SFALCIO E IL PRELIEVO DI FORAGGIO DA AREE DI PERTINENZA DEL FIUME LAMONE - IMPRESA AGRIBIO DI MONTI GABRIELE - PROCEDIMENTO RA17T0037.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2947 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LO SFALCIO E IL PRELIEVO DI FORAGGIO DA AREE DI PERTINENZA DEL FIUME LAMONE - IMPRESA AGRIBIO DI MONTI GABRIELE - PROCEDIMENTO RA17T0037.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione

Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

DATO ATTO che sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 30 del 08.02.2017 è stato pubblicato l'elenco delle aree del demanio idrico disponibili per la concessione in provincia di Ravenna;

PRESO ATTO che con istanza corredata di documentazione tecnico-amministrativa, ricevuta il 23.10.2017 e registrata a protocollo al n. PGRA.2017.14134 del 24.10.2017, l'impresa Agribio di Monti Gabriele, C.F. MNTGRL89E20D458Q, con sede in Faenza (RA), ha chiesto la concessione demaniale, n. procedimento RA17T0037, per lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalle seguenti aree di pertinenza del fiume Lamone:

- superfici golenali in sponda sinistra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 3,50 (lotto 1);
- superfici arginali in sponda sinistra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 17,50 (lotto 1);
- superfici arginali in sponda sinistra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ronco al Ponte Castellina, di circa Ha 7,93 (lotto 3);
- superfici arginali in sponda sinistra nei Comuni di Faenza e Cotignola, nel tratto dal Ponte Castellina al confine con il Comune di Bagnacavallo, di circa Ha 16,03 (lotto 5);
- superfici arginali in sponda sinistra in Comune di Bagnacavallo, nel tratto dalla Passerella di Traversara al Ponte di Villanova, di circa Ha 13,67 (lotto 9);
- superfici arginali in sponda sinistra nei Comuni di Bagnacavallo e Ravenna, nel tratto dal Ponte di Villanova al Ponte di Mezzano, di circa Ha 10,73 (lotto 11);
- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 8,88 (lotto 2);
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 16,03 (lotto 2);
- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ronco al Ponte Castellina, di circa Ha 0,96 (lotto 4);
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ronco al Ponte Castellina, di circa Ha 9,92 (lotto 4);
- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Castellina al confine con il Comune

- di Russi, di circa Ha 1,90 (lotto 6);
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Castellina al confine con il Comune di Russi, di circa Ha 17,69 (lotto 6);
 - superfici golenali in sponda destra nel Comune di Russi, nel tratto dal confine con il Comune di Faenza al confine con il Comune di Ravenna, di circa Ha 2,37 (lotto 8);
 - superfici arginali in sponda destra nel Comune di Russi, nel tratto dal confine con il Comune di Faenza al confine con il Comune di Ravenna, di circa Ha 15,94 (lotto 8);
 - superfici arginali in sponda destra nel Comune di Bagnacavallo, nel tratto dal confine con il Comune di Russi al Ponte di Villanova, di circa Ha 14,01 (lotto 10);
 - superfici arginali in sponda destra nei Comuni di Bagnacavallo e Ravenna, nel tratto dal Ponte di Villanova al Ponte di Mezzano, di circa Ha 11,54 (lotto 12);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il Titolo I capo III rubricato "Valutazione di incidenza" e il Titolo II capo 2 "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18 maggio 2009 n. 667 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge" e, in particolare, il punto 4. dell'allegato A che cita i suddetti articoli 73 e 74 della L.R. 7/2014;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";
- il D.LGS. 06.09.2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 320 del 29.11.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- è stato tuttavia rilevato che tra le aree richieste da Agribio, le aree golenali in destra Lamone comprese fra il Ponte Ferrovia e il Ponte Ronco nel Comune di Faenza si sovrapponevano ad altra richiesta, procedimento n. RA17T0033, pubblicata sul B.U.R. n. 263 del 04.10.2017;
- a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale per l'offerta del canone, ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 s.m., è risultata migliore l'offerta pervenuta da Agribio, come risulta dal verbale datato 22.01.2018;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 13.11.2017 - PGRA.2017.14953, con nota PC.2018.1132 del 11.01.2018, assunta a protocollo Arpae PGRA.2018.406 del 11.01.2018, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 4231 del 22.12.2017 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura, PGRA.2018.210 del 08.01.2018, di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 7 L.R. 7/2004, con nota PG.2018.175939 del 13.03.2018, registrata a protocollo Arpae n. PGRA.2018.3389 del 13.03.2018, ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, considerando l'intervento compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione del rispetto delle prescrizioni vincolanti che di seguito si riportano interamente:
 - è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo;
 - è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;
 - è vietato tagliare la vegetazione arborea e arbustiva presente;

- è vietato sfalciare la vegetazione erbacea dal 15 marzo al 15 luglio; al di fuori di questo periodo è possibile sfalciare a sponde alterne;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 4231/2017 concernente il nulla osta idraulico e la deliberazione della Giunta Regionale n. 667/2009 relativa ai siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo, in applicazione dei parametri stabiliti dall'art. 20, comma 3, lettera a), punto 2) e punto 3), della L.R. 7/2004 per l'uso agricolo di terreni in golena e sfalcio di argini è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in € 4.620,00, come da prospetto calcoli conservato presso la Struttura;
- la cauzione, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, è pari ad una annualità di canone;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 23.10.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2018.3902 del 26.03.2018, con risposta registrata a Prot. n. PGRA.2018.7229 del 05.06.2018 ha prodotto i seguenti documenti, dando atto altresì della presa visione del nulla osta idraulico 4231/2017:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 4.620,00, eseguito in data 04.06.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2018;
 - la fideiussione Prot. n. 00021816 del 28.05.2018 per l'importo di € 4.620,00, rilasciata dalla Banca Credito Cooperativo (BCC), sede di Faenza, Piazza della Libertà 14, a garanzia degli obblighi di concessione;

DATO ATTO inoltre che è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del D.LGS. n. 159/2011, registrata a PGRA.2018.3372 del 13.03.2018;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria,

che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare all'impresa Agribio di Monti Gabriele la concessione demaniale, n. procedimento RA17T0037, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare, nel rispetto inoltre delle su riportate prescrizioni dettate dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accordare all'impresa Agribio di Monti Gabriele, C.F. MNTGRL89E20D458Q, con sede in Faenza (RA), la concessione demaniale, n. procedimento RA17T0037, per lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalle aree di pertinenza del fiume Lamone indicate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2.di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni stabilite nel suddetto disciplinare che richiama altresì all'art. 4 la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile-Servizio Area Romagna-sede di Ravenna n. 4231 del 22.12.2017 relativa al nulla osta idraulico e la deliberazione della Giunta Regionale n. 667/2009 relativa ai siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- 3.di dare atto che dovranno essere altresì rispettate le prescrizioni vincolanti espresse dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna nella nota PG.2018.175939 del 13.03.2018, riportate in premessa;
- 4.di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico 4231/2017 e della nota del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna di cui ai precedenti punti;
- 5.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
- 6.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- 7.di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero,

entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0037 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore dell'Impresa AGRIBIO di Monti Gabriele, C.F. MNTGRL89E20D458Q, con sede in Faenza, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2. La concessione, alle condizioni e prescrizioni sotto riportate, ha per oggetto lo sfalcio e il prelievo di foraggio dalle seguenti aree di pertinenza del Fiume Lamone, per superficie complessiva arginale di circa Ha 150,99 e golenale di circa Ha 16,24:

- superfici golenali in sponda sinistra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 3,50;
- superfici arginali in sponda sinistra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 17,50;
- superfici arginali in sponda sinistra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ronco al Ponte Castellina, di circa Ha 7,93;
- superfici arginali in sponda sinistra nei Comuni di Faenza e Cotignola, nel tratto dal Ponte Castellina al confine con il Comune di Bagnacavallo, di circa Ha 16,03;
- superfici arginali in sponda sinistra in Comune di Bagnacavallo, nel tratto dalla Passerella di Traversara al Ponte di Villanova, di circa Ha 13,67;
- superfici arginali in sponda sinistra nei Comuni di Bagnacavallo e Ravenna, nel tratto dal Ponte di Villanova al Ponte di Mezzano, di circa Ha 10,73;
- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 8,88;
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ferrovia BO-RN al Ponte Ronco, di circa Ha 16,03;

- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ronco al Ponte Castellina, di circa Ha 0,96;
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Ronco al Ponte Castellina, di circa Ha 9,92;
- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Castellina al confine con il Comune di Russi, di circa Ha 1,90;
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Faenza, nel tratto dal Ponte Castellina al confine con il Comune di Russi, di circa Ha 17,69;
- superfici golenali in sponda destra nel Comune di Russi, nel tratto dal confine con il Comune di Faenza al confine con il Comune di Ravenna, di circa Ha 1,00.
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Russi, nel tratto dal confine con il Comune di Faenza al confine con il Comune di Ravenna, di circa Ha 15,94;
- superfici arginali in sponda destra nel Comune di Bagnacavallo, nel tratto dal confine con il Comune di Russi al Ponte di Villanova, di circa Ha 14,01;
- superfici arginali in sponda destra nei Comuni di Bagnacavallo e Ravenna, nel tratto dal Ponte di Villanova al Ponte di Mezzano, di circa Ha 11,54.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2018 con durata sino al 31.12.2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 4.620,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata

tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale in termine fisso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, calcolata sul corrispettivo globale di € 23.532,50, risulta superiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove dovute, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato con Determinazione n. 4231 del 22.12.2017 dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art.19 L.R. 13/2015.
2. Nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il Concessionario è tenuto ad operare nel rispetto del Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 667/2009 con le modifiche apportate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018.
3. Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee con operazioni rumorose, salvo ottenimento delle autorizzazioni comunali in deroga, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 45/2002.
4. L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali.
5. Le superfici degli argini e delle fasce di rispetto saranno mantenute a prato naturale, con proibizione del dissodamento a norma dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523. Il taglio raso della vegetazione dagli argini e dalla fascia laterale di rispetto di metri quattro dal piede interno dovrà eseguirsi almeno due volte all'anno, con il taglio finale nei mesi di settembre ottobre.

6. Nelle golene situate nel tratto in sponda destra nel Comune di Russi (sito della Rete Natura 2000 IT4070022), al di fuori della fascia di tutela naturalistica di almeno 20 metri dall'alveo di magra, è consentito il mantenimento di prato stabile, con il taglio della vegetazione erbacea ammesso nel periodo dal 16 luglio al 14 marzo. Nelle golene situate negli altri tratti, al di fuori della fascia di tutela naturalistica di almeno 10 metri dall'alveo di magra, è consentita la coltivazione a prato o a medicaio con il taglio raso della vegetazione erbacea.
7. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso ad altri concessionari per eseguire il taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente nelle golene o nell'alveo di magra. Il concessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o di riduzione di canone qualora fosse privato del prodotto a cagione dell'eventuale sfalcio autunnale delle scarpate arginali e della fascia interna di rispetto di m 4 dal piede, eseguito da terzi in ottemperanza di prescrizioni dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
8. Le lavorazioni ammesse con la concessione sono subordinate e funzionali alle esigenze idrauliche, onde l'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) ha facoltà di farle anticipare, posticipare o sospendere in vista o in conseguenza di piene o altre evenienze in cui apparisse opportuno, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone. Gli interventi saranno eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali e alle fasce da tenere a prato, regolando l'altezza del taglio della vegetazione in maniera da evitare lo scorticamento del suolo. E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi agricoli e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto. E' vietato qualunque lavoro che alteri lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e delle golene, salva espressa autorizzazione allo scopo di regolarizzare le superfici per evitare ristagni e convogliare le acque nell'alveo di magra.
9. Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree. Il Concessionario non potrà nemmeno con i raccolti e altre cose tenere ingombre le superfici arginali e golenali, dovendo i prodotti essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Le fasce di rispetto e le sommità arginali in particolare saranno tenute sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
10. E' proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere.

11. Il Concessionario non potrà impedire o ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità che in qualunque tempo venisse fatto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile o da chi avesse l'onere della manutenzione dei percorsi arginali o delle zone attorno alle condotte di prelievo idrico o adiacenti ad altri manufatti, né potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono per tale sfalcio e l'eventuale perdita di prodotto.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (es. cavi e condotte per derivazioni d'acqua), delle installazioni da pesca, dei cartelli, dei percorsi ciclopedonali di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade, nonché delle rampe e dei passaggi concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea la Regione e l'Agenzia concedente da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze.
2. L'Agenzia regionale concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare o sospendere la concessione, ovvero di impartire prescrizioni o introdurre le modifiche ritenute opportune. Il Concessionario non avrà diritto ad alcuna riduzione del canone, se non quando fosse privato di una porzione di superficie superiore a un quinto di quella complessivamente concessa.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto delle direttive e prescrizioni impartite a tutela della sicurezza idraulica.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.
5. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto a cura del Concessionario su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione eventualmente prescritta dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
6. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La

Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. La concessione è personale, per cui non è trasferibile.
9. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta al Servizio concedente entro il 31 luglio precedente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.